



Lodi, 22 settembre 2010
Prot. N. 39604/10
Cat. 01 Cl. 06

Ordinanza n. 388 del 22 settembre 2010

IL SINDACO

Richiamata la propria precedente ordinanza n. 208 del 30 maggio 2008, in vigore fino al 30 ottobre 2008;

Considerato che la problematica che aveva indotto ad adottare il suddetto provvedimento si è riproposta negli spazi verdi limitrofi a P.le degli Sport – Viale Olimpia - Via Piermarini nei quali sono soliti radunarsi, specialmente durante i fine settimana, gruppi numerosi di persone, in prevalenza di origine latino-americana, che utilizzano le suddette aree come abituale luogo di ritrovo e per praticare attività sportive (in particolare tornei amatoriali di calcio);

Ribadito che l'Amministrazione Comunale non intende ostacolare lo svolgimento di tali attività a condizione che il tutto si svolga nel rispetto delle norme che disciplinano il corretto utilizzo delle aree verdi;

Visto:

- che sono nuovamente pervenuti numerosi reclami relativi al consumo smisurato di sostanze alcoliche da parte dei fruitori delle suddette aree, ad animate discussioni tra gli stessi ed al successivo abbandono di rifiuti (in particolare frammenti di bottiglie in vetro);
- che i residenti lamentano anche il disturbo provocato dall'emissione di musica ad alto volume oltre che l'improprio utilizzo delle aree verdi, ove viene segnalato l'utilizzo di barbecue ed il soddisfacimento di bisogni fisiologici;
- che la Polizia Locale e le Forze di Polizia sono state chiamate più volte ad intervenire riscontrando la fondatezza di tali lamentele;

Dato atto che:

- tali situazioni contribuiscono ad offrire spettacoli diseducativi anche nei confronti dei numerosi minori che frequentano la zona oltre che ad aggravare la percezione di disagio e senso di insicurezza dei cittadini i quali lamentano di non poter fruire in modo sicuro degli spazi;

Ritenuto pertanto necessario adottare un nuovo provvedimento idoneo a fronteggiare i fenomeni sopradescritti, anche al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici e che hanno diritto a fruirne in condizioni di assoluta tranquillità, sicurezza ed igiene ed al fine di garantire il diritto alla tranquillità ed alla quiete dei residenti;



Visto l'art. 54 del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000 così come modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito – con modificazioni – nella Legge n. 125 del 24 luglio 2008;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008;

Visto l'art. 7 bis del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000;

Vista la legge n. 689 del 24 novembre 1981;

ORDINA

Dalle ore 00,00 alle ore 24,00 di ogni giorno, nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente provvedimento ed il 31 ottobre 2010, è vietato il consumo e la detenzione finalizzata al consumo di sostanze alcoliche di qualsiasi gradazione in Piazzale degli Sport, viale Olimpia - Via Piermarini ed in tutte le aree verdi adiacenti alle stesse ed al centro sportivo comunale (zona "Faustina");

Il divieto non si applica in concomitanza di manifestazioni autorizzate dal Comune di Lodi.

E' altresì vietata l'accensione di fuochi (utilizzo di barbecue), la diffusione di musica ad alto volume e qualsiasi tipo di insudiciamento del suolo.

Le violazioni alla presente ordinanza sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 75,00 ad un massimo di euro 500,00.

All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento scorretto. L'inottemperanza all'ordine verrà perseguita a norma dell'art. 650 del Codice Penale.

Le Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono demandate a fare osservare le disposizioni della presente ordinanza.

Il presente provvedimento è affisso all'Albo Pretorio del Comune di Lodi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto della Provincia di Lodi entro trenta giorni o al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini di legge.

IL SINDACO
Dott. Lorenzo Guerini